

10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste da citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

12. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo Unico della Radiotelevisione i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento

per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b, nonché dall'art. 34, commi 1 e 2 del sopracitato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 127

09A06453

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Assegnazione di risorse a favore del Fondo infrastrutture a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. (Articolo 18 decreto-legge n. 185/2008). (Deliberazione n. 3/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;


Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82, disciplinando altresì la procedura di ripartizione del fondo medesimo;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per



le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in corso di registrazione alla Corte di conti, con la quale è stata aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile per il periodo 2007-2013 ed è stata altresì disposta una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome il 12 febbraio 2009 con il quale sono state fra l'altro definite le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore delle Regioni e Province autonome, valutate in 27.027 milioni di euro e delle Amministrazioni centrali, per un importo di 25.409 milioni di euro, comprensivo dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008;

Udita la proposta formulata in seduta dal Ministro dello sviluppo economico che prevede, a carico delle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali valutate in 18.053 milioni di euro alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 112/2008, l'assegnazione dell'importo di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui alla lettera *b*) del richiamato art. 18, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Acquisito sulla proposta, nel corso della seduta, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di dover accogliere integralmente, in attuazione del citato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, la detta proposta del Ministro dello sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese;

Delibera:

1. A valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, valutate in 18.053 milioni di euro alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della delibera n. 112/2008, viene disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera *b*), del decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, presenterà a questo Comitato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il programma degli interventi da finanziare con l'assegnazione disposta al precedente punto 1, secondo quanto previsto al punto 2.2 della delibera di questo Comitato n. 112/2008 richiamata in premessa.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 55

09A06587

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2009.

Esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 2, 13, comma 5, lettera *c*), e 154;

